

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 281

22° anno

10 novembre 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

1 Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2469/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2470/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2471/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2472/79 della Commissione, del 7 novembre 1979, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux e in Danimarca di abiti interi (categoria 26) e di gonne (categoria 27) originarie della Thailandia 7
- Regolamento (CEE) n. 2473/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Catholic Relief Services a titolo di aiuto 9
- Regolamento (CEE) n. 2474/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto 13
- Regolamento (CEE) n. 2475/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto 16
- Regolamento (CEE) n. 2476/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 19
- Regolamento (CEE) n. 2477/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 22

★ Regolamento (CEE) n. 2478/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, per quanto concerne le paste crude	25
★ Regolamento (CEE) n. 2479/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, relativo alla distillazione, per la campagna 1979/1980, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione di origine	26
Regolamento (CEE) n. 2480/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2426/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia	28
Regolamento (CEE) n. 2481/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	29
Regolamento (CEE) n. 2482/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	31
Regolamento (CEE) n. 2483/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	33
Regolamento (CEE) n. 2484/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio	35
Regolamento (CEE) n. 2485/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio	37
Regolamento (CEE) n. 2486/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
Regolamento (CEE) n. 2487/79 della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

79/920/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola	41
--	----

79/921/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1979, recante modifica del regime d'importazione in Italia e nella Repubblica federale di Germania di trattori, calzature, ombrelli e lamiere di alluminio, originari della Romania	42
---	----

79/922/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1979, che accorda un sostegno per progetti comunitari nel settore degli idrocarburi	43
---	----

79/923/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	47
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2469/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	72,78
10.01 B	Frumento duro	102,90 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	50,90 ⁽³⁾
10.03	Orzo	61,93
10.04	Avena	68,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	83,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	40,28 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	77,33 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	114,46
11.01 B	Farine di segala	84,81
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	172,66
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	122,97

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2470/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	2,18	2,18	2,18
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	9,43
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2471/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2415/79 della Commissione, del 31 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2448/79 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU n. L 279 dell'8. 11. 1979, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	21,656

[ECU/100 kg (*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		novembre 1979	dicembre 1979	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980	aprile 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	21,656	21,656	22,019	22,019	22,019	22,745

(*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48557	DM
1 ECU =	2,74748	FI
1 ECU =	39,8456	FB/Flux
1 ECU =	5,85522	FF
1 ECU =	7,36594	Dkr
1 ECU =	0,669141	£ (Irl.)
1 ECU =	0,667557	£ (GB)
1 ECU =	1 145,13	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 2472/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1979

relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux e in Danimarca di abiti interi (categoria 26) e di gonne (categoria 27) originarie della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1176/79 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nel Benelux e in Danimarca di abiti interi (categoria 26) e di gonne (categoria 27) originarie della Thailandia hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo; in data 12 luglio 1979 è stata notificata alla Thailandia una richiesta di consultazione; che a seguito delle consultazioni così avviate è opportuno subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1979 al 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V dello stesso regolamento;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Thailandia fra il 1° gennaio 1979 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dai limiti quantitativi del 1979;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Benelux e in Danimarca dei prodotti delle categorie di cui in allegato, originari della Thailandia, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Thailandia verso il Benelux e la Danimarca tra il 1° gennaio 1979 e la data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Thailandia verso il Benelux e la Danimarca sono soggette al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Thailandia a decorrere dal 1° gennaio 1979 e messi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi per il 1979.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 18. 6. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1979)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
						1979	1980	1981	1982
26	60.05	60.05-41 ; 42 ; 43 ; 44	Abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)]	BNL DK	1 000 pezzi	380 (1)	395,2 (2)	411	427,5
	61.02	61.02-48 ; 52 ; 53 ; 54				170 (1)	180,2 (2)	191	202,5
27	60.05	60.05-51 ; 52 ; 54 ; 58	Gonne, comprese le gonne- pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini [ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)], tessute o a maglia	DK	1 000 pezzi	83	88	93,3	99
	61.02	61.02-57 ; 58 ; 62							

(1) Una quantità supplementare di 100 000 pezzi per la Danimarca e di 50 000 pezzi per il Benelux è fissata per l'anno 1979.

(2) Una quantità supplementare di 50 000 pezzi per la Danimarca e di 40 000 pezzi per il Benelux è fissata per l'anno 1980.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2473/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Catholic Relief Services a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di fiocchi, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 500 tonnellate di avena, ossia 250 tonnellate di fiocchi di avena al Catholic Relief Services, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento olandese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Catholic Relief Services, di 250 tonnellate di fiocchi d'avena.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Olanda, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di 25 chilogrammi netti, secondo le modalità di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 23 novembre 1979.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 23 novembre 1979, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:
 - aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata;
 - diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla

data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
 - per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. I fiocchi d'avena di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al Catholic Relief Services, devono corrispondere alle caratteristiche indicate in allegato.

Se essi non corrispondono a tali caratteristiche vengono rifiutati.

2. Le offerte per i fiocchi d'avena di cui all'articolo 1, per la fornitura al Catholic Relief Services, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in allegato.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

REQUISITI

Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :

Avene gregge : Avene di prima qualità ad alta densità.

Politura e preparazione : Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.

Mondatura : Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.

Fiocchi d'avena : Chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.

Avena in fiocchi : Da imballare in sacchi da 25 kg (sacchi vuoti 2 %).

Composizione dei sacchi :

- quattro sacchi di carta • Kraft • di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m² ;
- un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente al peso di almeno 140 g/m² ;
- una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura ;
- chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
- insettifughi sparsi all'esterno del sacco.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una • R • maiuscola.

Qualità dell'avena in fiocchi :

Umidità : meno del 12 %.

Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.

Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.

Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.

Tenore di proteine : non inferiore al 14 % della materia secca.

Numero della partita	Tonnellaggio da consegnare fas	Periodo d'imbarco	Iscrizione sui sacchi
1	250	Dal 1° al 30. 12. 1979	Flocons d'avoine / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite en Haïti / Cathwell / Port au Prince

REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 500 tonnellate di frumento tenero, ossia 376 tonnellate di farina di frumento tenero al Catholic Relief Services, a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale

verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento olandese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Catholic Relief Services, di 376 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Olanda, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

• Farine de froment / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite en Haiti / Cathwell / Port au Prince •.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 23 novembre 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 23 novembre 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua :

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata,
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una setti-

mana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 6

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 7

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 12 % ;
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
- tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 12 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio

di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 9

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di sbarco o, in mancanza di tale ricevente, dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro delle politiche agricole comuni⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 2.300 tonnellate di frumento tenero, ossia 1.729 tonnellate di farina di frumento tenero, al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Hon Ngu Bay, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'in-

cidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Comitato internazionale della Croce Rossa, di 1.729 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato ad Hon Ngu Bay, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

6. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 x 15 e dalle parole:

• Vtnh-4/ Farine de froment / Don de la Communauté économique européenne / Action du Comité international de la Croix-Rouge / À distribuer gratuitement / Hon Ngu Bay •.

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 23 novembre 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 23 novembre 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:

— aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata;

— diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

— nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;

— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

— per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;

— per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N x 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %;
- tenore in proteine: minimo 10,5 % (N x 6,25 sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'orga-

nismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2476/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 1 389 tonnellate di semolino di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, sull'alleggio nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati membri e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 1 389 tonnellate di semolino di granturco.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Beira, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina, o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Peso minimo dei sacchi: 600 grammi.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

• Maize meal / Gift of the European Economic Community / For free distribution / UNHCR assistance for Zimbabwean refugees / Beira •

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 23 novembre 1979.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 23 novembre 1979 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua:
 - aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata;
 - diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istan-

taneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;

- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- umidità: massimo 12 %,
- acidità: massimo 0,6 %.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 429 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 3 650 tonnellate di riso semigreggio, ossia 2 700 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco Ho Chi Minh Ville;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le

conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 2 700 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Ho Chi Minh Ville.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 11.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz semi-blanchi / Don de la Communauté économique européenne / Action humanitaire de l'UNHCR pour les réfugiés ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 26 novembre 1979.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 26 novembre 1979, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in ECU per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione

delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1979****recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, per quanto concerne le paste crude**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che a decorrere dal 5 marzo 1979 l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 545/79⁽⁴⁾, prevede la possibilità di trasformare in pasta cruda il burro venduto in virtù di detto regolamento;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita in sede di utilizzazione di detta possibilità e per incrementare l'impiego di burro nella fabbricazione di detto prodotto si ravvisa l'opportunità di rendere meno rigorose le prescrizioni relative al suo tenore minimo di farina e al suo tenore massimo di sostanze grasse provenienti dal latte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

Al punto 3, « formula C », sub a) aa), la percentuale di « 55 % » figurante nel primo trattino è sostituita dalla percentuale di « 51 % » e la percentuale di « 40 % » figurante nel terzo trattino è sostituita dalla percentuale di « 45 % ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti fabbricati dopo questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2479/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1979****relativo alla distillazione, per la campagna 1979/1980, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone che, nelle annate in cui il raccolto di vino atto a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine supera di un milione di ettolitri il volume del vino destinato a tal fine nella campagna precedente, si può decidere che i vini in causa possono essere distillati; che per la campagna viticola 1979/1980 tale condizione si è verificata; che è pertanto opportuno autorizzare la distillazione di detti vini;

considerando che è necessario prevedere dei termini per la presentazione delle domande di approvazione, inoltrate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/79⁽⁴⁾; che è anche necessario prevedere tali termini per l'approvazione stessa e per la distillazione in causa al fine di facilitare le misure di controllo;

considerando che è necessario che coloro che hanno chiesto di concludere un contratto di distillazione siano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione;

considerando che è necessario precisare gli elementi che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 343/79 prevede la possibilità di limitare la distillazione a prodotti aventi un titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 86 % vol; che è opportuno avvalersi di questa possibilità, tenuto conto del fatto che il mercato delle acqueviti, sul quale saranno offerte quantità importanti di prodotto, a seguito delle distillazioni già decise per la campagna in corso, può essere perturbato da una produzione supplementare di acqueviti; che, per garantire che le operazioni effettuate nel quadro di questa distillazione diano luogo

unicamente ad una produzione di alcole, è necessario predisporre che esse possano avere per oggetto soltanto l'ottenimento di un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 92 % vol;

considerando che, per consentire ai produttori di riscuotere sollecitamente la totalità del prezzo d'acquisto, è d'uopo disporre che i versamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 vengano effettuati al più tardi 30 giorni dopo che si siano verificate le condizioni ivi previste;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non permettono, in condizioni normali, di commercializzare i prodotti ottenuti dalla distillazione stessa; che è pertanto necessario versare un aiuto e, tenuto conto delle spese normali, fissarne l'importo ad un livello che consenta la loro commercializzazione;

considerando che il riconoscimento dei distillatori deve essere subordinato a condizioni di carattere tecnico; che occorre inoltre prevedere la possibilità di revocare il riconoscimento in caso di inadempienza del distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e devono conoscere, in particolare, i quantitativi di vino da tavola distillati e i quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è autorizzata, per la campagna 1979/1980, per i vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione d'origine e si svolge conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79 e del presente regolamento. L'operazione di distillazione di cui al presente regolamento può avere per oggetto soltanto l'ottenimento di un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 92 % vol.

(¹) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(²) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.

(³) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.

(⁴) GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 3.

Le domande di approvazione dei contratti devono essere presentate prima del 31 gennaio 1980. I contratti devono essere approvati prima del 15 febbraio 1980.

Le operazioni di distillazione devono essere effettuate tra il 1° novembre 1979 e il 15 luglio 1980.

Articolo 2

1. Entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di una domanda di approvazione di un contratto di distillazione, l'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione.

2. Nei contratti di distillazione devono essere indicati:

- a) la quantità, il colore e il titolo alcolometrico effettivo dei vini da distillare;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore;
- c) il luogo di magazzinaggio del vino;
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

3. Per distillatore s'intende la persona che distilla i vini per proprio conto o per conto di terzi.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto fissato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è di 1,19 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato a 0,44 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro.

3. Il pagamento da effettuare conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 deve avvenire al più tardi 30 giorni dopo che sono state soddisfatte le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo

minimo di acquisto è effettuato al più tardi 30 giorni dopo che il quantitativo totale del vino che figura nel contratto è stato distillato. Qualora l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non abbia deciso di far uso, in modo generale, della facoltà prevista dal suddetto articolo 4, paragrafo 6, il distillatore può farne uso soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 4

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.

2. Il riconoscimento deve essere revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non versa il prezzo d'acquisto al produttore o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 5

1. Entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, specificando i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti.

2. Entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano mediante telex alla Commissione, per il mese precedente:

- i quantitativi di vino che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati,
- i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti.

3. Anteriormente al 10 agosto 1980, gli Stati membri segnalano i casi dei distillatori che non hanno ottemperato ai loro obblighi e notificano le misure conseguentemente adottate.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2426/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2426/79 ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'arti-

colo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla base di tali condizioni occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,48 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2426/79 è sostituito dall'importo di 33,89 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia — gli altri paesi terzi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (1) — gli altri paesi terzi C. Rotture	— 80,00 — — — — 110,00 127,00 —

(1) GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, secondo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1979 allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2411/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 2411/79 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 2411/79 per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3330/74, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella I

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	11,84
	Zucchero greggio :	8,21
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	$11,84 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

Tabella II

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	15,95
	Zucchero greggio :	11,99
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$15,95 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1979****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2406/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2406/79 ai dati di cui la Commissione è ora

a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 2406/79, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1979 che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi quelli di lattosio, di glucosio e di acero): ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	 0,1595 0,1595 0,1595
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e d'isoglucosio)	 0,1595

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2402/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2402/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2402/79 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1979 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	15,00
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	14,67 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	12,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/79 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1979
che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per l'isoglucosio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2409/79 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2409/79 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2409/79, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1979 che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	15,95 (1)
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	15,95 (1)

(1) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase, e paragrafo 5, considerando che il tasso di restituzione applicabile, a decorrere dal 1° novembre 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2412/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 2412/79 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di restituzione fissato dal regolamento (CEE) n. 2412/79 per l'isoglucosio esportato sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1111/77, è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese dall'allegato II del trattato

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazioni dei prodotti	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02 D I	Isoglucosio	15,95

REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2461/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 9. 11. 1979, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	20,81
	B. Zuccheri greggi	18,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

(79/920/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la direttiva 76/630/CEE (2) ha disposto le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola;

considerando che, per favorire l'armonizzazione delle previsioni nel settore suinicolo e per migliorare i metodi seguiti, è necessario precisare e completare alcune disposizioni di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 76/630/CEE è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 8*

1. Gli Stati membri elaborano, per i periodi 1° dicembre — 30 novembre, 1° aprile — 31 marzo e

1° agosto — 31 luglio, previsioni sulla produzione indigena lorda di suini, ripartite su periodi di due mesi. I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

La produzione indigena lorda corrisponde alla totalità dei suini macellati, d'origine indigena ed estera, integrata dal saldo del commercio estero dei suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alla Commissione, entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall'articolo 11 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

(1) Parere reso il 26 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

recante modifica del regime d'importazione in Italia e nella Repubblica federale di Germania di trattori, calzature, ombrelli e lamiere di alluminio, originari della Romania

(79/921/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975, relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 75/210/CEE, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione che a loro parere occorre apportare una modifica al regime d'importazione applicato nei confronti della Romania;

considerando che le modifiche auspiccate non pongono particolari problemi economici e che occorre pertanto adottarle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'anno 1979, la Repubblica italiana apre a titolo eccezionale un contingente supplementare per l'importazione di 1 500 trattori della voce 87.01 della tariffa doganale comune originari della Romania ed un

contingente di 1 500 tonnellate di lamiere, lastre e nastri di alluminio in rotoli, difettosi, destinati alla rifusione, della voce 76.03 della tariffa doganale comune, parimente originari della Romania.

Articolo 2

1. La sospensione delle restrizioni quantitative all'importazione nella Repubblica federale di Germania delle calzature delle voci Nimexe 64.02-29 e 64.02-31, originarie della Romania, è prorogata per l'anno 1980.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Repubblica federale di Germania degli ombrelli della voce Nimexe 66.01-90, originari della Romania, sono abolite.

Articolo 3

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

(¹) GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 7.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 29 ottobre 1979****che accorda un sostegno per progetti comunitari nel settore degli idrocarburi**

(79/922/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3056/73 del Consiglio, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3056/73 prevede un sostegno per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico di importanza fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità;

considerando che è importante proseguire nella realizzazione di progetti particolarmente atti ad accelerare la valorizzazione delle risorse e a migliorare le condizioni di stoccaggio e di trasporto degli idrocarburi nella Comunità, la cui esecuzione non potrebbe essere garantita o dovrebbe essere differita senza un sostegno comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

Per il periodo 1979-1981, ai progetti comunitari elencati nell'allegato si accorda un sostegno sotto forma di

sovvenzioni rimborsabili in caso di sfruttamento commerciale dei risultati, a concorrenza di un importo complessivo di 22 528 739 UCE.

Articolo 2

Il sostegno di cui all'articolo 1 è accordato a ciascuno dei progetti in base alle percentuali, indicate nell'allegato, del costo effettivo verificato ed accettato dalla Commissione e nei limiti dei massimali specificati nello stesso allegato.

Articolo 3

La Commissione negozia e conclude con i beneficiari i contratti necessari all'applicazione della presente decisione.

La Commissione assume la gestione dei contratti.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

**SOSTEGNO ACCORDATO AI PROGETTI COMUNITARI
DI SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
(1979/1981)**

Progetto		Sostegno	
Definizione e responsabile	Investimento periodo 1979/1981 (in UCE)	Tasso (in %)	Importo (in UCE)
GEOFISICA E PROSPEZIONE (01)			
— 01.15/79 Sviluppo di un procedimento per l'applicazione abbinata di metodi geofisici diversi PREUSSAG AG	496 197	40	198 479
— 01.18/79 Pulse 8/3 Range (RHO3) Sistema di orientamento circolare SEA SURVEY LTD	388 949	40	155 580
SISTEMI DI PRODUZIONE (03)			
— 03.71/79 Programma di sviluppo dei giunti per strutture marine ibride WIMPEY LTD	4 078 813	40	1 631 525
— 03.72/79 Torre a gravità C. G. DORIS	1 333 920	40	533 568
— 03.73/79 Rimozione criogenica di CO ₂ dal gas naturale SNAM PROGETTI	3 813 544	40	1 525 418
— 03.75/79 Torre articolata in cemento — Piattaforma di produzione petrolifera CONAT-OPP BILFINGER & BERGER	979 164	40	391 666
— 03.78/79 Sistema di ricupero di idrocarburi da piccoli giacimenti fuori costa TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD	3 329 484	40	1 331 794
— 03.79/79 Sviluppo di tecniche per risolvere i problemi di instabilità delle strutture fuori costa TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD	3 022 388	40	1 208 955
— 03.80/79 Collaudi di tecniche di produzione GERTH	3 840 594	40	1 536 238
— 03.82/79 Collegamento sottomarino per la produzione in mare profondo GERTH	3 943 467	40	1 577 387

Progetto		Sostegno	
Definizione e responsabile	Investimento periodo 1979/1981 (in UCE)	Tasso (in %)	Importo (in UCE)
— 03.83/79 Piattaforma mobile galleggiante BABCOCK AG/HYDRONAMIC	1 681 506	40	672 602
RICUPERO SECONDARIO E ASSISTITO (05)			
— 05.14/79 Impianto pilota per aumentare il ricupero di olio pesante dal giacimento di Ponte Dirillo — Italia AGIP Spa	4 301 323	40	1 720 529
— 05.15/79 Localizzazione di fratture tramite sismica di superficie PRAKLA SEISMOS GmbH	904 666	40	361 866
NAVI AUSILIARIE E SOMMERGIBILI (07)			
— 07.33/79 Progetto • David III • ZF HERION	1 468 743	40	587 497
POSA DI CONDOTTE (09)			
— 09.17/79 Sviluppo di un metodo di posa di condotte assemblate mediante giunti meccanici in acque molto profonde TECNOMARE	794 636	30	238 391
— 09.18/79 Sviluppo tecnologico relativo all'esplorazione e produzione di petrolio e di gas naturale fuori costa SESAM	367 256	30	110 177
— 09.19/79 Riparazione in mare profondo GERTH	6 686 749	30	2 006 025
— 09.20/79 Studio e sviluppo di un dispositivo di raschiamento a ultrasuoni per il controllo endoscopico dei riser MATTEVAL CO LTD	1 566 816	30	470 045
— 09.21/79 Protezione delle condotte sottomarine mediante copertura effettuata con il veicolo sottomarino • Velpo • C. G. DORIS	2 623 263	30	786 979
TRASPORTO PER CONDOTTE (10)			
— 10.18/79 Indagine sui sistemi di trasferimento di gas naturale liquido, a pressione e temperatura ambiente, in contenitori sottomarini LIQUID GAS EQUIPMENT LTD	690 339	40	276 136

Progetto		Sostegno	
Definizione e responsabile	Investimento periodo 1979/1981 (in UCE)	Tasso (in %)	Importo (in UCE)
— 10.20/79 Stazione autonoma sommersibile per la riparazione di condotte in acque profonde SNAM Spa	10 332 044	30	3 099 613
— 10.21/79 Riparazione di condotte sottomarine per giunzione meccanica GERTH	5 829 474	30	1 748 842
STOCCAGGIO (14)			
— 14.07/79 Ormeaggio permanente in acque profonde di una petroliera per lo stoccaggio e il trasferimento di greggio OFFSHORE MOORING SYSTEMS	529 583	30	158 875
— 14.08/79 Giunto rotante polivalente ad alta pressione OFFSHORE MOORING SYSTEMS	501 381	40	200 552
Totale generale	63 504 299		22 528 739

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1979

relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

(79/923/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura;

considerando che è necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti;

considerando che i programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾ e del 1977 ⁽⁵⁾ prevedono che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura;

considerando che la disparità delle disposizioni in vigore o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione comunitaria per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che è opportuno prevedere a

tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione;

considerando che, per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato; che tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni;

considerando che determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e che è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione; che detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13 della direttiva 78/659/CEE del Consiglio del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽⁶⁾;

considerando che la presente direttiva non può da sola garantire la protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura e che occorre pertanto che la Commissione presenti quanto prima proposte a tal fine,

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 30. 11. 1976, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 48.⁽³⁾ GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3. Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli », le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾ sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità, nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari.

3. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano

conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato, per quanto riguarda :

- il 100 % dei campioni per i parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli » ;
- il 95 % dei campioni per i parametri « salinità » e « ossigeno disciolto » ;
- il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato, ad eccezione dei parametri « sostanze organo-alogenate » e « metalli », è inferiore a quella indicata nell'allegato, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere rispettati per tutti i campioni.

2. L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato.

Articolo 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva.

Articolo 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato sono adottate dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 78/659/CEE e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 14 della stessa direttiva.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

- le acque designate conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in forma sintetica,
- la revisione della designazione di alcune acque ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,
- le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri conformemente all'articolo 9.

In caso di ricorso all'articolo 11, lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo.

Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ad intervalli regolari, e per la prima volta sei anni dopo la prima designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una relazione particolareggiata sulle acque designate e sulle loro caratteristiche essenziali.

2. Con il preventivo consenso dello Stato membro interessato, la Commissione pubblica le informazioni ottenute in materia.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA

Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
1. pH unità pH		7 — 9	— Elettrometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
2. Temperatura °C	La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate		— Termometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
3. Colorazione (dopo filtrazione) mg Pt/l		Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi — nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico — di oltre 10 mg Pt/l dal colore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto	Trimestrale
4. Materie in sospensione mg/l		L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate, da tale scarico, di oltre il 30 % il tenore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura — Centrifugazione (tempo minimo: 5 minuti; accelerazione media di 2 800 — 3 200 g) essiccazione a 105 °C e pesatura	Trimestrale
5. Salinità ‰	12 — 38 ‰	— ≤ 40 ‰ — La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 10 % la salinità misurata nelle acque non influenzate	Conductometria	Mensile

	Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
6.	Ossigeno disciolto % di saturazione	≥ 80 %	<ul style="list-style-type: none"> — ≥ 70 % (valore medio) — Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70 % le misurazioni vengono proseguite — Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60 % soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi 	<ul style="list-style-type: none"> — Metodo di Winkler — Metodo elettrochimico 	Mensile, con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno
7.	Idrocarburi di origine petrolifera		<p>Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale :</p> <ul style="list-style-type: none"> — da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi — da avere effetti nocivi per i molluschi 	Esame visivo	Trimestrale
8.	Sostanze organoalogenate	La limitazione della concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve	Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione	Semestrale
9.	<i>Metalli</i> Argento Arsenico Cadmio Cromo Rame Mercurio Nichelio Piombo Zinco mg/l	La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e le loro larve. È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli	Spettrometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione	Semestrale

Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
10. Coliformi fecali/100 ml	≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare (1)		Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C	Trimestrale
11. Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi		Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi	Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze	
12. Saisitossina (prodotta dai dinoflagellati)				

Abbreviazioni: G = indicativo

I = vincolante

(1) Tuttavia, in attesa dell'adozione di una direttiva relativa alla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura, questo valore dovrebbe essere imperativamente rispettato nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l'uomo.